



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO
I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

AVV. GIOVANNI GENOVA

338-6898957 - 051-556688

avvgenova@hotmail.com

AVVOCATO DEL FORO DI BOLOGNA

VIA SAN FELICE, N. 123 - 40122 - BOLOGNA



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L LESBICHE

donne che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso

G GAY

uomini che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso

B BISESSUALI

persone che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale indifferentemente verso soggetti del proprio o dell'altrui sesso

T TRANSESSUALI

persone che hanno una percezione del proprio sesso psicologico come differente dal proprio sesso fisico apparente

I INTERSESSUALI

persone che hanno in sé contemporaneamente caratteri e caratteristiche sessuali sia maschili che femminili, per motivi biologici, di natura genetica od ormonale



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

ORIENTAMENTO SESSUALE: indica l'attrazione affettiva, sentimentale e/o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto (eterosessuale), dello stesso sesso (omosessuale), o entrambi (bisessuale).

IDENTITÀ DI GENERE: indica la percezione di sé come maschio o come femmina ovvero in una condizione non definita, a prescindere dal sesso biologico della persona.

In questi casi il **sesso biologico**, inteso come caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate dai cromosomi sessuali (xx / xy) differisce dal **sesso psicologico**, cioè la percezione di sé come maschio, come femmina, oppure come maschio e femmina contemporaneamente.

TRANSGENDERISMO è una filosofia di vita, che propone una visione dei sessi e dei generi fluida e che rivendica il diritto di ogni persona di situarsi in qualsiasi posizione intermedia fra gli estremi "maschio/femmina" stereotipati senza per questo dover subire stigma sociale o discriminazione

Dati ISAT 2011: 3 milioni di persone (6,7% della popolazione italiana) ha dichiarato di essere omosessuale o bisessuale (1 milione) o di aver sperimentato innamoramento o rapporti sessuali o attrazione sessuale per persone dello stesso sesso (2 milioni)

Bambini con caratteri sessuali non definiti alla nascita (intersessuali): 1 ogni 4.500



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

GLOSSARIO

BIESSUALE

persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone di entrambi i sessi.

COMING OUT

espressione usata per indicare la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Deriva dalla frase inglese *coming out of the closet* (uscire dall'armadio a muro), cioè *uscire allo scoperto, venir fuori*. In senso più allargato il *coming out* rappresenta tutto il percorso che una persona compie per prendere coscienza della propria omosessualità, accettarla, iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e dichiararsi all'esterno.

DISTURBO DELL'IDENTITÀ DI GENERE

espressione usata dalla medicina per descrivere una forte e persistente identificazione con il sesso opposto a quello biologico, altrimenti detta *disforia di genere*.

DRAG QUEEN / DRAG KING

uomo che si veste da donna (queen) o donna che si veste da uomo (king) accentuandone le caratteristiche con finalità artistiche o ludiche.

ETEROSESSISMO

visione del mondo che considera come naturale solo l'eterosessualità, dando per scontato che tutte le persone siano eterosessuali. L'eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello individuale sia a livello culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale dell'omofobia.

1 Il Glossario è stato predisposto dalla Rete REA.DY.

- Per la redazione delle definizioni sono stati consultati i glossari presenti in:
- AGEDO (a cura di), *Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità*, Città di Torino, 2005
- Coordinamento Genitori Democratici, *Quando... un imprevisto in famiglia. Un contributo per conoscere la realtà omosessuale. Una guida per i genitori*, Regione Piemonte, 2009
- Graglia Margherita, *Psicoterapia e omosessualità*, Carocci, 2009
- ONIG, *Identità e genere. Istruzioni per l'uso*, 2009

ETEROSESSUALE

persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dell'altro sesso.

GAY

uomo omosessuale (il termine viene usato anche per indicare le donne omosessuali nei Paesi di lingua anglosassone).

GENERE

categoria sociale e culturale costruita sulle differenze biologiche dei sessi (genere maschile vs. genere femminile).

IDENTITÀ DI GENERE

la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita.

INTERSESSUALITÀ

condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i genitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

LESBICA

donna omosessuale.

LGBT

acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. A volte si declina anche come LGBTIQ, comprendendo le persone che vivono una condizione intersessuale e il termine queer.

OMOFOBIA

il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le azioni che da questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 maggio è stato scelto a livello internazionale come la Giornata mondiale contro l'omofobia, in ricordo del 17 maggio 1990 quando l'Organizzazione mondiale della Sanità eliminò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

OMOFOBIA INTERIORIZZATA

forma di omofobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone omosessuali.



29

30



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

OMONEGATIVITÀ

il termine *omofobia* oggi è in parte superato e sostituito con il termine *omonegatività* per indicare che gli atti di discriminazioni e violenza nei confronti delle persone omosessuali non sono necessariamente irrazionali o il frutto di una paura, ma piuttosto l'espressione di una concezione negativa dell'omosessualità, che nasce da una cultura e una società eterosessista.

OMOSESSUALE

persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dello stesso sesso.

ORIENTAMENTO SESSUALE

la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre persone può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale.

OUTING

espressione usata per indicare la rivelazione dell'omosessualità di qualcuno da parte di terze persone senza il consenso della persona interessata. Il movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a volte l'*outing* come pratica politica per rivelare l'omosessualità di esponenti pubblici (politici, rappresentanti delle Chiese, giornalisti) segretamente omosessuali, che però assumono pubblicamente posizioni omofobe.

PRIDE

espressione che indica la manifestazione e le iniziative che si svolgono ogni anno in occasione della *Giornata mondiale dell'orgoglio LGBT*, nei giorni precedenti o successivi alla data del 28 giugno, che commemora la rivolta di Stonewall, culminata appunto il 28 giugno 1969. I cosiddetti moti di Stonewall furono una serie di violenti scontri fra persone transgender e omosessuali e la polizia a New York. La prima notte degli scontri fu quella di venerdì 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nel locale chiamato *Stonewall Inn*, un bar gay in Christopher Street, nel Greenwich Village. "Stonewall" (così è di solito definito in breve l'episodio) è generalmente considerato da un punto di vista simbolico il momento di nascita del movimento di liberazione LGBT moderno in tutto il mondo.

QUEER

termine inglese (*strano, insolito*) che veniva usato in senso spregiativo nei confronti degli omosessuali. Ripreso più recentemente in senso politico/culturale, e in chiave positiva, per indicare tutte le sfaccettature dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, rifiutandone al tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine LGBT e rivendicandone il superamento.

RUOLO DI GENERE

l'insieme delle aspettative e dei modelli sociali che determinano il *come* gli uomini e le donne si debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.

SESSO

le caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate dai cromosomi sessuali.

TRANSESSUALE

persona che sente in modo persistente di appartenere al sesso opposto e, per questo, compie un percorso di transizione che generalmente si conclude con la riassegnazione chirurgica del sesso. Il termine si declina al femminile ("la" transessuale) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di essere donne (MtF - Male to Female) e al maschile ("il" transessuale) per indicare persone di sesso biologico femminile che sentono di essere uomini (FtM - Female to Male).

TRANSFOBIA

il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone transessuali e transgender (e di quelle viste come trasgressive rispetto ai ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio derivano. La transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender. Il 20 novembre è riconosciuto a livello internazionale come il Transgender Day of Remembrance (T-DOR) per commemorare le vittime della violenza transfobica, in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto *Remembering Our Dead*.

TRANSFOBIA INTERIORIZZATA

forma di transfobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone transessuali.

TRANSGENDER

termine "ombrello" che comprende tutte le persone che non si riconoscono nei modelli correnti di identità e di ruolo di genere, ritenendoli troppo ristrettivi rispetto alla propria esperienza.

TRAVESTITO

persona che abitualmente indossa abiti del sesso opposto, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere.

VISIBILITÀ

è il risultato del percorso di autoaccettazione che permette a una persona omosessuale di vivere la propria identità alla luce del sole.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

FONTI NORMATIVE

COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 2 *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 1 *“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”*

ART. 7 *“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,...”*

ART. 9 *“Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”*

ART. 21 *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

FONTI NORMATIVE

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 8 *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, ...”*

ART. 14 *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 1 *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. ...”*

COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 117 *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

TRATTATO DI LISBONA

ARTICOLO 6 (ex articolo 6 del TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO COME DIRITTI “TROVATI”

*“Ci sono diritti che sono **creati** dal diritto oggettivo, secondo quel processo di soggettivazione che abbiamo a suo luogo descritto, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo **trovati** dal diritto oggettivo: sono i **diritti dell'uomo**, che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Stato-ordinamento – mutevole nel tempo e nello spazio, a seconda dei diversi sistemi politici e sociali – i **diritti dell'uomo**, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come **diritti spettanti all'uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.**”*

*(...) “Ad essi la nostra Costituzione fa riferimento nell'art. 2: << la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>. Questo loro carattere di **inviolabilità** ha un duplice referente: sono diritti dell'uomo inviolabili da parte della **pubblica autorità**, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono inoltre diritti dell'uomo inviolabili da parte degli **altri uomini**, nell'ambito dei rapporti fra privati.”*

FRANCESCO GALGANO – *DIRITTO PRIVATO*, Terza Edizione, Padova, 1985, pagg. 84-85.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ASSOLUTA “NORMALITÀ” DELL'OMOSESSUALITÀ E L'IRRILEVANZA PER IL DIRITTO DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

Dal 1973 l'omosessualità è stata cancellata dal DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), il manuale che classifica i disturbi psichici, trasformandosi da patologia a caratteristica della personalità ed è stata introdotta la definizione dell'omosessualità come “*variante non patologica del comportamento sessuale*”, riconoscendo la stessa suscettibilità alle patologie sia in persone omosessuali che eterosessuali.

Il 17.05.1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha depennato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali e dal 1993 la definisce come “una variante naturale del comportamento umano”.

CORTE COST. 13/1994 “*Diritto all'identità personale è diritto ad essere se stessi e a quella sfaccettatura di esso costituita dal diritto alla tutela del proprio orientamento sessuale*”.

CASSAZIONE CIVILE Sez. 1°, 25.07.07, n. 16417, si è espressa nel senso della “*pari dignità sociale e giuridica della persona a prescindere dal suo orientamento sessuale*”



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ASSOLUTA "NORMALITÀ" DELL'OMOSESSUALITÀ E L'IRRILEVANZA PER IL DIRITTO DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

CASS. PENALE 12.03.09, N. 16968, INEDITA

Nel 1968 la nostra Cassazione penale sosteneva ancora che *«l'omosessualità rappresenta di per sé una anomalia, una alterazione del comportamento sessuale»* ⁽³⁾ e persino nel 1979 la Cassazione indicava i rapporti omosessuali co-

me *«rapporti innaturali»* ⁽⁴⁾. La stessa Cassazione penale, riformando nel 2009 una decisione della Corte d'appello di Bologna, ha affermato invece l'esigenza di non discriminare tra i «sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale» ⁽⁵⁾. Anche la Cassazione civile (in una

CORTE COST., SENT. 18.12.1987, N. 561: *“la sessualità è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrata tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 impone di garantire”*



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 138/2010

8. - *L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità *d'intervenire a tutela di specifiche situazioni* (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988).



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Sicché questo apre la via, non solo a possibili giudizi dinnanzi alla Corte Costituzionale tesi a verificare la ragionevolezza della disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali sposate e quelle omosessuali conviventi, ma anche, e soprattutto, ad un vero e proprio controllo di legittimità costituzionale “dal basso”, diffuso sul territorio, in quanto è compito precipuo del giudice disapplicare *tout court* la legge ordinaria, ovvero darle una **interpretazione costituzionalmente orientata**, ogni qualvolta questa risulti in contrasto con l’art. 2 Cost. così come inteso dalla sentenza in esame della Corte Costituzionale.

“Con l’affermazione, da parte della Corte Costituzionale - nella sentenza n. 138 del 2010 - della rilevanza costituzionale dell’unione omosessuale, d’un fenomeno, dunque, che assume necessariamente rilevanza esterna, si dà atto della necessità costituzionale di assicurare tutela anche per le manifestazioni esteriori della affettività” (MARCO GATTUSO) Qui non si parla del diritto delle persone consenzienti di fare sesso nel chiuso delle loro camere da letto; si tratta del diritto di amarsi, di passeggiare tenendosi per mano, di baciarsi in pubblico, di vedere trattato in un film l’amore omosessuale al pari di quello eterosessuale.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 138/2010

Ciò posto, sicuramente nessuna ragion d'essere può più avere una disparità di trattamento fra coppie conviventi *more uxorio* eterosessuali ed omosessuali.

E' quindi da considerare più che valido e condivisibile l'**orientamento giurisprudenziale già manifestato da alcune corti di merito che ha visto attestata la rilevanza della relazione di convivenza** ai fini della sublocazione di un immobile (TRIB. ROMA, 20.11.1982, in *Riv. Giur. Edil*, 1983, I, 959, per cui “*la convivenza more uxorio nell'immobile locato, del conduttore omosessuale con un amico, alla pari dell'ipotesi di convivenza tra eterosessuali, esclude la configurabilità di un rapporto di sublocazione che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto*”), riconosciuto la qualifica di obbligazione naturale alle donazioni tra conviventi omosessuali (TRIB. FIRENZE, 11.08.1986, in *Dir.eccl.*, 1989, II, 367, TRIB. MILANO, 01.07.1993, in *Gius*, 1994, 103), accertato il diritto del convivente omosessuale *more uxorio* ad iscriversi alla Cassa Mutua nazionale per le banche di credito cooperativo (TRIB. MILANO, SEZ. LAVORO, 15.12.09, inedita), riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte del convivente omosessuale (TRIB. MILANO, ord. 13.11.2009, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 412, con nota di BILOTTA, *La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?*) o il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del presunto assassino (G.U.P. ROMA, ord. 19.07.2007, inedita).



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CEDU SCHALK E KOPF C. AUSTRIA DEL 22.10.10

A parere della Corte, ad oggi **all'interno del concetto di "vita familiare", il cui rispetto è garantito dall'articolo 8, devono potersi ricondurre anche le relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso.**

La Corte ritiene che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità di impegnarsi in una relazione stabile e duratura che si rinviene nelle coppie eterosessuali. Conseguentemente, entrambe le tipologie di coppie si trovano in una situazione di fatto sostanzialmente affine, con riguardo alla necessità di tutela e di riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico nazionale

Rilevante è che, come fa rilevare GATTUSO (in *Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi* pubblicato su *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, 3, 1076) «**la Corte non considererà più che il diritto al matrimonio di cui all'articolo 12 debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto**».

“Si tratta di una svolta semantica che «non lascia adito a dubbi» e la cui «ratio decidendi costituisce vero e proprio Overruling»: la parola «matrimonio» non denota più solo i matrimoni tra persone di opposto genere e diventa, per definizione, gender-neutral. Il significante «matrimonio» include nel suo significato ogni matrimonio.”



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CASSAZIONE 4184 DEL 15.03.2012

LA MASSIMA

I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto (...) - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CASSAZIONE 4184 DEL 15.03.2012

Le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; pertanto, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire il giudice per rivendicare, in specifiche situazioni, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

(MARCO GATTUSO in *Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi* pubblicato su *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, 3, 1076)



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ORDINANZA CASSAZIONE 14329 DEL 06.06.2013

Ribadisce l'orientamento già espresso in materia di famiglia same sex e così lo sintetizza:

- *la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste un vincolo costituzionale (art. 29 Cost.) o proveniente dall'art. 12 della CEDU in ordine alla esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n. 138 del 2010 e CEDU caso Schalk e Kopf);*
- *l'art. 12, da leggersi anche alla luce dell'art. 8 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010 caso Schalk e Kopf);*
- *il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico, né interno (Corte Cost. 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012), né internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);*
- *le unioni che siano fondate su una stabile e continuativa affectio, ancorché non riconducibili al modello matrimoniale, ricevono la copertura costituzionale diretta dell'art. 2 (Corte Cost. 138 del 2010), nonché dell'art. 8 della CEDU (Caso Schalk e Kopf). Tale riconoscimento non si limita alla libertà di vivere la propria condizione di coppia ovvero di non nascondere le scelte riguardanti la sfera emotiva individuale, ma si estende al riconoscimento della condizione oggettiva della stabile convivenza e dei diritti che conseguono alla creazione e al consolidamento di questa formazione sociale costituzionalmente e convenzionalmente garantita.*



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 170/2014

La recente sentenza della Corte, da un lato ribadisce (al punto 5.5) che **all'unione omosessuale spetta, ai sensi dell'art. 2 Cost., il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia** e che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni suddette.

Dall'altro (al punto 5.6) identifica un *“interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio”*, ritenuto che *“la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost) è quella definita dal codice civile del 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”* (punto 5.2).

Ciò comporta che in relazione al caso sottoposto alla attenzione della Corte (la volontà di due coniugi a veder mantenuto il loro rapporto sotto il profilo giuridico anche dopo la rettificazione di sesso di uno dei due e il conseguente divorzio *ex lege*) **è diritto di tali coniugi, ove lo richiedano, di “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”**.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

CORTE CASSAZIONE - SENTENZA 8097/2015

La recente sentenza della Corte di Cassazione, dando applicazione della sentenza della Corte Costituzionale al caso concreto, ha deciso di lasciare di fatto ancora sposata la coppia formata da due persone dello stesso sesso a seguito della rettificazione del sesso di uno dei due coniugi, fino a che non sarà approvata una normativa che consenta a loro di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.

TRIBUNALE MILANO - SENTENZA 22.04.2015

Accoglie immediatamente l'indirizzo della Suprema Corte e ritiene rilevante il volere dei coniugi in sede di rettificazione di sesso anagrafico di uno dei due, provvedendo a disporre l'annotazione dello scioglimento del matrimonio solo se questa sia la volontà di almeno uno degli interessati, riconoscendo di fatto la possibilità alle coppie divorziate "automaticamente" in data precedente alla sentenza della Corte Costituzionale di promuovere un giudizio per esprimere una diversa volontà e veder ricostituito giudizialmente il vincolo familiare.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

Unioni civili come autonomo istituto giuridico, *“specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”* (comma 1)

Formazione sociale di natura familiare tanto che al comma 12 è previsto che *“le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare.”*

Disciplina ricalcata su quella del matrimonio con piccole differenze sostanzialmente irrilevanti (sono esclusi: l’obbligo di fedeltà, le pubblicazioni, la possibilità di accedervi ai minori, la separazione prima del divorzio).

Medesimi diritti e doveri dei coniugi. Al comma 20 è specificato come *“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell’unione civile fra persone dello stesso sesso”*.

Unica eccezione legge 184/83 sulla **adozione dei minori** dove non è prevista l’automatica equiparazione ma *“resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti”* (comma 20)



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82

“NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”

La “**DISFORIA DI GENERE**” o il “**DISTURBO DELL’IDENTITÀ DI GENERE**” è l’espressione usata dalla medicina per descrivere una **forte e persistente identificazione di un soggetto con il sesso opposto a quello biologico**.

Il termine si declina al femminile (“**la transessuale**”) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di essere donne (**MtF** - Male to Female) e al maschile (“**il transessuale**”) per indicare persone di sesso biologico femminile che sentono di essere uomini (**FtM** - Female to Male).

La **legge 164/82**, mantenendo il tradizionale “binarismo sessuale” consente alle persone con diagnosi di “disforia di genere” che sotto il controllo medico e psicologico si siano sottoposte ad un percorso ormonale (con estrogeni o testosterone) che abbia inciso sui “caratteri sessuali secondari” di ottenere dal **Tribunale** prima l’**autorizzazione all’intervento chirurgico** di rettifica dei caratteri sessuali primari e poi la **rettifica del nome e del genere** sui registri di stato civile e su **tutti i documenti**.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82

“NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”

REAL LIFE TEST: è un periodo particolarmente delicato previsto dai protocolli medici quando la persona transessuale ritenga di aver definitivamente compreso la propria identità sessuale e decida di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Consiste in un periodo in cui la persona vive in tutto e per tutto come se appartenesse all'altro sesso biologico.

PRIMISSIMA INFANZA: è l'età in cui si percepisce il disagio e la disforia di genere.
(vedere in proposito analisi del SAIFIP)

GIURISPRUDENZA “ROMANA” esistono numerose sentenze, soprattutto emesse dal Tribunale di Roma, che autorizzano la rettificazione anagrafica del sesso e del nome in presenza del solo mutamento dei caratteri sessuali secondari, senza la necessità di passare attraverso l'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale, per soggetti la cui identità sessuale sia indiscussa.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LE SENTENZE CORTE CASSAZIONE 15138/2015 E CORTE COSTITUZIONALE 221/15

Con sentenza depositata il 20.07.15 la CORTE DI CASSAZIONE ha accolto l'orientamento della "giurisprudenza romana" e ha affermato che è necessario un bilanciamento tra l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche da un lato e il diritto al rispetto della dignità personale e della personalità degli individui che vieta di rendere obbligatori trattamenti ingiustificati e discriminatori.

Ad identiche conclusioni è arrivata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 221 depositata il 5 novembre 2015.

Per la rettificazione anagrafica non è pertanto necessaria la preventiva totale o parziale demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari., ma il rigoroso accertamento giudiziale del completamento del percorso individuale di transizione, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedenti, incidenti sui caratteri sessuali secondari, accompagnati eventualmente da accertamenti tecnici d'ufficio, volti ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO IL DECRETO LEGISLATIVO 216/03

Grazie al recepimento della *direttiva comunitaria* 2000/78/CE è vietata qualsiasi **discriminazione diretta o indiretta a causa** della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o **dell'orientamento sessuale, sia in fase di assunzione che di svolgimento del rapporto lavorativo pubblico o privato** (ivi comprese dal 2008 anche le forze di polizia).

Per **discriminazione diretta** si intende quando **una persona** a causa delle caratteristiche di cui sopra è **trattata meno favorevolmente** di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Per **discriminazione indiretta** si intende quando **una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri** possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o **di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.**

Sono **considerate come discriminazioni anche le molestie** ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere a scopo discriminatorio, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

IL MINISTERO DELL' INTERNO E LE PERSONE LGBTI

PROTEZIONE INTERNAZIONALE: viene riconosciuto lo status di rifugiato alla persona LGBT che venga perseguitata nel proprio paese a causa del proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere o che possa essere perseguitata a causa di leggi che ne puniscano i comportamenti o di stigma sociali particolarmente efficaci

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL CONIUGE SAME SEX EXTRACOMUNITARIO: dopo alcune sentenze in questo senso (Tribunali di Reggio Emilia e Pescara) con propria circolare il Ministero dell'Interno ha riconosciuto la natura di “familiare” al coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario (anche italiano), concedendo la carta di soggiorno per ricongiungimento familiare

MOBILITÀ A DOMANDA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO: la relativa circolare del Ministero dell'Interno in relazione ai parametri per la formazione delle graduatorie per la mobilità interna specifica che “i punteggi previsti per le esigenze del nucleo familiare si intendono estesi alle analoghe esigenze per eventuali famiglie di fatto”, senza alcun riferimento al paradigma eterosessuale delle stesse (circ. 333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14.05.12 così come modificata dalla 333-A/9807.E.1/6750-2012 del 17.09.12)



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

IL CODICE ETICO EUROPEO PER LA POLIZIA

RACCOMANDAZIONE REC (2001) 10 COMITATO MINISTRI CONSIGLIO D'EUROPA

Articolo 1.

Gli scopi principali della polizia in una società democratica governata dallo stato di diritto sono:
... **proteggere e rispettare i diritti fondamentali dell'individuo e le libertà**, contenuti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Articolo 40.

La polizia deve svolgere le sue funzioni in modo equo, guidata in particolare dai **principi di imparzialità e non-discriminazione**.

Articolo 41.

La polizia deve interferire con il **diritto individuale al rispetto della vita privata** esclusivamente se strettamente necessario ad ottenere un legittimo obiettivo.

Articolo 44.

Il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto verso il pubblico e con **particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili**.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA REPRESSIONE DELLA OMOFOBIA E TRANSFOBIA

LE CONDOTTE VIOLENTE Le condotte violente che meritano una repressione penale possono essere **fisiche, verbali e/o psicologiche**. Tutte meritano di essere penalmente sanzionate con i relativi articoli previsti dal codice penale (percosse, lesioni personali dolose, omicidio, ingiurie, diffamazioni, violenza sessuale) con la contestazione dell'aggravante dei "futili motivi" qualora abbiano la loro fonte nell'odio o nell'atteggiamento omofonico e transfobico.

LA C.D. LEGGE MANCINO E' una norma che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce

- chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico,
- chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
- chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Se ne è chiesto in parlamento l'estensione ai comportamenti omofobi o transfobici.

OPPORTUNITÀ DELLA IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE DELINQUE

In ogni caso, anche quando non sia sporta contestuale querela, è opportuno procedere sempre alla identificazione del soggetto che si sospetta aver commesso atti integranti atteggiamenti omofobi o transfobici, in quanto la constatazione dei fatti accaduti nell'immediatezza attraverso la redazione di un verbale di intervento può essere essenziale per la vittima, sia in sede penale che, in una eventuale causa civile per il risarcimento del danno.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LO STIGMA SOCIALE E IL PREGIUDIZIO

IL CASO DELLE OFFESE VELATE

Il TRIBUNALE DI MILANO, con SENTENZA 12187/11 DEL 13.10.11, ha positivamente affrontato il tema della lesione al diritto all'onore ed alla dignità personale allorquando una persona omosessuale sia fatta oggetto di scherno a motivo del proprio orientamento sessuale, riconoscendo ad un senatore della Repubblica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale arrecatogli da un noto giornalista il quale, nel corso di una trasmissione televisiva, con intento solo apparentemente critico-satirico, criticando una sua scelta antimilitarista, lo aveva deliberatamente offeso, proferendo la frase ad effetto “...*ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga*”.

Il giudice ha considerato offensiva la frase pronunciata dal giornalista con la motivazione che “*tale immagine rimanda a un clichè volgare e retrivo per cui l'omosessuale viene identificato con una persona amorale la cui personalità è ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, peraltro vista come distorta e spregevole (che nel caso di specie si tradurrebbe nell'insidia verso altri uomini), attraverso la quale ogni comportamento opinione o atteggiamento viene filtrato e proposto al pubblico, con ciò negando altresì dignità della persona omosessuale*”.

Il trasformare l'orientamento sessuale LGB di un soggetto in un elemento di scherno dello stesso, in quanto indice di amoralità e perversione, così come il ricondurre la sua personalità e la sua stessa vita al solo soddisfacimento dell'istinto sessuale, costituiscono quindi una grave offesa alla dignità della persona, che merita di essere sanzionata con il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LO STIGMA SOCIALE E IL PREGIUDIZIO

IL CASO DELL’AFFIDO DI MINORI A COPPIE OMOSESSUALI

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA ROMAGNA, con DECRETO DEL 31.10.13, relativamente alla richiesta di affido temporaneo di una minore, disattendendo le richieste del Pubblico Ministero, ha ritenuto che **“la circostanza per cui i due componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”**.

Dello stesso avviso anche decreto del 4 dicembre 2013 del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO che ha affidato un ragazzo diciassettenne ad una coppia di uomini gay richiamando il concetto di legame familiare proprio della coppia same sex e quello 3 luglio 2013 del GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, che ha affidato una bambina in tenera età ad una coppia di uomini omosessuali.

Tutte queste decisioni non possono infatti prescindere dalla sentenza 601/13 della CORTE DI CASSAZIONE che aveva considerato **mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale**.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ATTEGGIAMENTO NON DISCRIMINATORIO

E' necessario che un atteggiamento non discriminatorio venga sempre tenuto in ogni ambito:

- nel rapportarsi con i colleghi e con i terzi in qualunque situazione, in servizio e fuori. Qualcuno di loro potrebbe infatti essere omosessuale o bisessuale e venire ferito dalle vostre parole o messo in imbarazzo da riferimenti a cose o persone ovvero da domande la cui risposta presuppone un orientamento sessuale maggioritario,
- nei confronti degli utenti vittime di reato, che subiscono due volte, la prima sotto il profilo strettamente penale e la seconda per lo stigma sociale da cui sono circondate,
- nei confronti delle persone transessuali, delle quali va rispettata l'identità sessuale anche a prescindere dal mero dato anagrafico, sia nel colloquio, utilizzando il genere femminile se MtF e maschile se FtM, sia sotto il profilo delle accortezze da utilizzare in sede di perquisizione e di temporanea privazione della libertà personale (qualora si proceda nei loro confronti),
- nei confronti, in generale, delle persone LGBTI che non vanno in nessun modo messe in ridicolo o in imbarazzo e valutate, in caso di reità o di indagini, alla stessa stregua di tutti gli altri soggetti eterosessuali, quale che sia il titolo del reato, senza pregiudizi di sorta, ma prestando attenzione esclusivamente ai fatti.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA FAMIGLIA DELL'ART. 29 COST.

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO - Voce Famiglia

“nonostante l'apparente contraria indicazione (...) il termine naturale adoperato dall'art. 29 (...) deve più esattamente intendersi come equivalente di sociale e non già nel senso di società fondata sul diritto naturale”.

FRANCESCO GALGANO - Diritto Privato 1981

“società naturale non significa immutabilità della regolazione normativa: questa può mutare con il mutare del costume sociale, con l'evolversi delle concezioni della famiglia e dei rapporti tra i suoi membri” mentre *“l'evoluzione del costume è in questa materia così rapida da farci apparire addirittura “barbariche” norme vigenti fino alla riforma del 1975”.*

Facendo riferimento a questa errata interpretazione di famiglia naturale **negli anni cinquanta e sessanta** fu teorizzato *“il carattere naturale dei poteri di supremazia del marito”*, *“intima essenza metagiuridica della famiglia”*, la quale *“richiede un capo” “su indicazione della natura”*. ARTURO CARLO JEMOLO
Anche la **MAGISTRATURA** riteneva che la famiglia non poteva che fondarsi *“sulla naturale disparità tra i sessi e quindi sull'altrettanto naturale subordinazione della moglie al marito”.*



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

La Costituzione ha sempre consentito l'evoluzione storica dei rapporti familiari perché ha inteso tutelare gli individui nella sfera personalissima dei loro naturali bisogni di affetto e reciproca solidarietà. Il dato contenuto nell'art. 29 è espressione dell'esigenza, fortemente avvertita dal Costituente, di prevenire limitazioni o strumentalizzazioni indotte autoritativamente a fini ideologici, come era accaduto in epoca fascista o nei regimi comunisti. Contro la convinzione diffusa tra i comunisti e i socialisti dell'inutilità di un riferimento costituzionale ai diritti della famiglia, il democristiano Corsanego, relatore di maggioranza, ne sottolineò l'importanza contro le ingerenze già patite dalla libertà matrimoniale durante il fascismo poiché «il legislatore approfittando del silenzio dello Statuto Albertino in ordine alla famiglia, ha potuto dettare una serie di norme che violavano la libertà della famiglia. Ha fatto obbligo a talune classi di individui di sposarsi (...) ha fatto divieto ad altri individui, per esempio gli ebrei, di sposarsi in terra italiana, ha stabilito divieti di nozze con stranieri»¹². All'indomani della caduta del regime, i padri della Costituzione vollero assicurare che mai più lo Stato potesse imporre proprie concezioni ideologiche in ambito familiare.

Anche il richiamo alla «*naturale* finalità procreativa» della famiglia non è dirimente poiché, com'è di palmare evidenza, l'assenza di un progetto genitoriale non impedisce mai il perfezionamento del vincolo matrimoniale. È indubitabile che sarebbe illegittimo - proprio per



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L’AFFIDO DI MINORI AL CONIUGE OMOSESSUALE

Nel gennaio del 2013 la **CORTE DI CASSAZIONE** si è trovata ad affrontare un caso di questo genere. Un bambino, figlio di un padre di religione musulmana e di una madre ex tossicodipendente (che nel frattempo aveva intrapreso una relazione sentimentale ed una convivenza con un’operatrice della propria comunità di recupero) viene affidato in via esclusiva alla madre dal Tribunale per i Minorenni, sulla evidenza del comportamento violento del padre che aveva aggredito la convivente della madre e dell’interruzione di fatto dei rapporti con il figlio, nonostante l’intervento dei servizi sociali. Il padre ricorre contro questa decisione deducendo che l’inserimento della minore all’interno di una famiglia formata da due donne può compromettere la crescita psicologica ed educativa del minore.

La **CORTE DI CASSAZIONE**, con **SENTENZA N. 601/13 DEL 11.01.13** è lapidaria: conferma l’affido esclusivo alla donna e afferma che **ritenere che possa avere ripercussioni negative l’inserimento di un minore in una «famiglia» «composta da due donne legate da una relazione omosessuale» appare frutto di un «mero pregiudizio».**

La Corte di Cassazione ha così riconosciuto alle coppie gay e lesbiche che danno le adeguate garanzie, la possibilità di allevare minori, in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’orientamento sessuale dei due genitori comporti un condizionamento per l’equilibrato sviluppo di un minore.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

Tale orientamento giurisprudenziale è in linea con l'ampio concetto di legame familiare, richiamato dalla CARTA DI NIZZA, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull'orientamento sessuale e con l'evoluzione della nozione di "famiglia" ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani.

Con SENTENZA 21.12.1999 della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI la SALGUEIRO DA SILVA VS PORTOGALLO, la Corte infatti aveva già stabilito che **porre alla base di una decisione circa la custodia di un figlio l'orientamento sessuale di uno dei genitori costituisce un'interferenza ingiustificabile con la vita privata del genitore e configge con l'adozione di una decisione unicamente nel reale interesse della prole.**

Costituisce infatti violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 qualunque discriminazione non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione e cioè che non persegua un obiettivo legittimo o se non vi sia una relazione di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l'obiettivo che si intende raggiungere.

E' stata considerata ingiustificata la valutazione della Corte di Appello di Lisbona secondo il contesto familiare paterno, caratterizzato dalla convivenza tra due uomini, non era l'ambiente più salutare per lo sviluppo psicologico e sociale di un fanciullo, considerato il modello predominante, e pertanto la figlia dovesse avere la possibilità di crescere in una "famiglia portoghese tradizionale" che non corrispondeva chiaramente al modello di vita scelto dal padre. La situazione di anormalità in cui la bambina si sarebbe trovata vivendo in un contesto del genere costituiva, ad avviso del giudice portoghese, una violazione dei diritti della minore secondo ciò che viene stabilito dalla "*natura umana*".



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

STUDI SCIENTIFICI SULLA GENITORIALITÀ SAME SEX

Numerosi studi condotti dall'**AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION**, **AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION**, **AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS** non hanno evidenziato alcuna differenza, neppure minima, negli effetti dell'omogenitorialità rispetto alla genitorialità eterosessuale

L'AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION nello studio **LESBIAN & GAY PARENTING** del LUGLIO 2004 ha ritenuto che **non ci sono prove che suggeriscono che le donne lesbiche e uomini gay sono inadatti ad essere genitori o che lo sviluppo psico-sociale tra i bambini di donne lesbiche o gay è compromessa rispetto a quella tra i figli di genitori eterosessuali. Nessuno studio ha rilevato che i figli di genitori lesbiche o gay sono svantaggiati in alcun modo significativo rispetto ai figli di genitori eterosessuali.**

Uno studio dell'**AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION** sostiene che la maggior parte degli studi sociologici indicano che comparando i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali con quelli di genitori eterosessuali, **non si nota alcuna differenza "nelle valutazioni di popolarità, nell'adeguamento sociale, nei comportamenti di ruoli di genere, nell'identità di genere, nell'intelligenza, nella coscienza di sé, in relazione ai problemi emotivi, alla propensione al matrimonio e alla genitorialità, allo sviluppo morale, all'indipendenza, nelle funzioni del sé e nelle relazioni con gli oggetti o l'autostima"**



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

Dello stesso avviso una relazione fatta dal **DEPARTMENT OF JUSTICE (CANADA)** sullo SVILUPPO DELLE ABILITÀ SOCIALI DEI BAMBINI ATTRAVERSO I VARI TIPI DI FAMIGLIA DEL LUGLIO 2006, ha rilevato che *“la gran parte degli studi mostrano che i bambini che vivono con 2 madri hanno lo stesso livello di competenza sociale di quelli che vivono con un padre ed una madre. Anche le ricerche condotte su bambini con due padri supportano queste conclusioni”*.

In sintesi, così come riportato nell'articolo di **BIBLARZ E STACY** delle Università di California e New York **“HOW DOES THE GENDER OF PARENTS MATTER?”** pubblicato nel FEBBRAIO 2010,

- 40 anni di studi sono concordi nell'affermare che **orientamento affettivo/sessuale, identità di genere non incidono sulla qualità della relazione dei genitori omosessuali con i propri figli,**
- **i figli di persone omosessuali** sono raramente omosessuali,
- sono a proprio agio nel genere di nascita,
- non hanno più problemi o ritardi cognitivi rispetto ai figli di eterosessuali,
- a volte sono più bravi a scuola di figli di eterosessuali,
- non sono più discriminati di figli di eterosessuali,
- sono più aperti alle diversità e alla sperimentazione.

Dello stesso avviso lo studio svolto nel 2012 dall' ISTITUTO DI RICERCA PER LO SVILUPPO E L'EDUCAZIONE INFANTILE DELL'UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM sugli **adolescenti** figli di coppie dello stesso sesso, che ha evidenziato anche come questi giovani **hanno una migliore percezione di sé nel contesto culturale e sociale in cui sono inseriti, hanno una migliore autostima e fiducia in se stessi, migliori risultati scolastici e un numero inferiore di comportamenti trasgressivi e aggressivi.** La ricerca è durata 10 anni.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'INTERESSE DEL MINORE

Secondo la totalità degli studiosi in materia, **l'interesse primario del minore si tutela quando i bambini "stanno bene"**, cioè quando **vivono in un contesto familiare caratterizzato da:**

- assenza di conflitti,
- alti livelli di cooperazione,
- fiducia,
- tranquillità e coesione,
- alti livelli di calore e cura,
- alti livelli di connessioni sociali (reti attive) e di supporto.

Tutti questi elementi sono adeguatamente garantiti, come abbiamo visto dagli studi citati, **anche da una coppia di genitori dello stesso sesso**, che quindi risultano adatti, al pari di una coppia eterosessuale, a garantire al minore un **ambiente di vita migliore** rispetto a quello che caratterizza gli orfanotrofi, le case famiglia o le situazioni di degrado familiare che danno origine a procedure di affido o di adozione.

Solo un cenno a questo punto merita la vittoria nel 2005 allo **Kinderen voor Kinderen**, lo Zecchino d'oro olandese, della **CANZONE TWEE VADERS DUE PADRI**, che racconta l'esperienza felice di un bambino adottato da due padri gay. Che serenità nell'affrontare il problema!



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L’AFFIDO DI MINORI A COPPIE OMOSESSUALI

L’orientamento espresso dalle alte corti in relazione all’affidamento del minore ad uno dei suoi genitori naturali ha dunque cristallizzato il principio di giurisprudenza secondo cui **quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale, principio che va seguito in ogni caso**, compreso quindi anche quello di **affido temporaneo familiare *ex lege* 184/93**.

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA ROMAGNA, con DECRETO DEL 31.10.13, relativamente alla richiesta di affido temporaneo di una minore, disattendendo le richieste del Pubblico Ministero, ha quindi ritenuto che **“la circostanza per cui i due componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”**.

Dello stesso avviso anche decreto del 4 dicembre 2013 del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO che ha affidato un ragazzo diciassettenne ad una coppia di uomini gay richiamando il concetto di legame familiare proprio della coppia *same sex* e quello 3 luglio 2013 del GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, che ha affidato una bambina in tenera età ad una coppia di uomini omosessuali.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ADOZIONE DEL FIGLIO MINORE DA PARTE DEL CONIUGE SAME SEX

Da ultimo particolare rilievo assume la sentenza **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA** che, con **SENTENZA 299 DEL 30.06.14**, ha fatto luogo all'adozione di un minore da parte della convivente *same sex* della madre naturale (peraltro sua coniuge grazie ad un matrimonio celebrato in Spagna), ritenendo l'omogenitorialità “*una genitorialità diversa*” ma parimenti “*sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale*”.

Il Tribunale ha ritenuto che l'**adozione in casi particolari** di cui all'art. 44 lettera d) della legge 184/83 trovasse infatti applicazione al caso di specie, nel preminente interesse del minore, in quanto l'adozione disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando può applicarsi anche alle coppie conviventi omosessuali, non contenendo la norma richiamata alcuna discriminazione che, peraltro, fa notare il Tribunale, sarebbe contraria alla *ratio legis*, al dato costituzionale (così come interpretato dalla sentenza Corte Cost 138/10) nonché ai principi della C.E.D.U. (anche in considerazione della sentenza Gran Camera 19.02.2013 X e altri vs Austria, che ha esaminato proprio un caso analogo, esprimendosi in senso favorevole alla adozione).

La stessa Corte Costituzionale, peraltro, con sentenza 146/69 aveva precisato che le norme in materia di adozione “*non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'imitatio naturae*”, ma dettano meri indicazioni di preferenza al fine di garantire al minore la stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

Chiarissima la motivazione in fatto del collegio:

“Nel caso di specie non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto già esistente da anni, nell’esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe “mamma”.”

“Non si può non tener conto”, dunque, “delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: la minore è nata e cresciuta con la ricorrente e la sua compagna, madre biologica della bimba, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica”, nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale.”

“Negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all’interesse della minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, occorre sempre valutare in concreto”.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ADOZIONE DEL FIGLIO MINORE DA PARTE DEL CONIUGE SAME SEX

Questo orientamento è stato confermato da molte corti di merito, tra cui la **CORTE DI APPELLO DI MILANO**, con sentenza del **16.10.15**, e la **CORTE DI APPELLO DI TORINO**, con sentenza n. **686/16**.

Il **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**, con sentenza del **23.12.15**, non appellata dalla Procura, si è anche occupata della **adozione speciale di un minore** nato grazie alla gestazione per altri in Canada **da parte del padre sociale**,.

Sulla questione della rilevanza nel caso di specie della c.d. **maternità surrogata**, il Tribunale, richiamando la **giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani**, si è limitato a far notare come la libertà di scelta dei singoli paesi con riguardo alla regolamentazione di tale tecnica procreativa, non può condurre a superare la *“necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori omosessuali”*.

Di diverso avviso, al momento, solo il **TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA** che con le due **sentenze 11.09.15 nn. 258 e 259** ha negato le *step child adoption* sulla base di una interpretazione restrittiva del presupposto dello “stato di abbandono” di cui alla lettera d) dell'art. 44 Legge adozioni.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

L'ADOZIONE DEL FIGLIO MINORE DA PARTE DEL CONIUGE SAME SEX

A dirimere la questione è intervenuta la **CASSAZIONE CIVILE** che, con sentenza N. **12962 DEL 22.06.16** che ha confermato l'applicabilità all'adozione in casi particolari alle coppie omogenitoriali sul presupposto che *“l'esame de requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (...), sia in concreto (...) non può essere svolto neanche indirettamente dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner”*.

Viene quindi riconosciuto al massimo livello giurisprudenziale il *“diritto fondamentale dei bambini arcobaleno a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe le loro mamme ed entrambi i loro papà.”* (Marco Gattuso in “La vittoria dei bambini arcobaleno” 22.06.16)



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

LA TRASCRIZIONE IN ITALIA DELL'ATTO DI NASCITA STRANIERO CON DUE GENITORI OMOSESSUALI

Sulla stessa lunghezza d'onda **la giurisprudenza** prima di merito, poi di legittimità, **ha autorizzato la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del minore nato all'estero riportante due papà o due mamme**, in questo modo riconoscendo ad entrambi i genitori la piena responsabilità genitoriale, senza necessità di ricorrere alla *stepchild adoption*.

Ne sono esempio **CORTE APPELLO DI MILANO** sentenza **28.10.2016** (due mamme), **CASSAZIONE CIVILE N. 19599** del **30.09.2016** (due mamme), **CORTE D'APPELLO DI TRENTO**, sentenza **23.02.2017** (due papà) e **CASSAZIONE CIVILE N. 14878** del **15.06.2017** che specifica come **non sia contraria all'ordine pubblico** (internazionale) **la trascrizione di un certificato di nascita riportante due genitori dello stesso sesso**.

E' quindi oramai diffusa tra molti comuni italiani la prassi di effettuare questo tipo di trascrizioni, senza necessità di ricorrere ai Tribunali. Ne è un esempio recentissimo il Comune di Milano, in relazione a due papà, in data 23.01.2018, che sono ricorsi alla gestazione per altri in U.S.A.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELLE ADOZIONI STRANIERE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZ. PRIVATO

L'orientamento del Tribunale romano è stato richiamato dalla **CORTE D'APPELLO DI MILANO** che, con **SENTENZA SEZ. FAMIGLIA DEL 16.10.15**, ha disposto la **trascrizione in Italia di una ordinanza spagnola di adozione legittimante da parte di una mamma sociale** sul presupposto della **non contrarietà** con gli artt. 65 e 66 della legge in materia di diritto internazionale privato, in quanto il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria spagnola, con l'accertato pieno consenso della madre della bambina, non è contrario **all'ordine pubblico internazionale**, essendo anzi del tutto **conforme all'interesse superiore della minore**, in quanto, peraltro, idonea ad attribuire alla minore un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso di quello garantito dall'adozione speciale, anche nei confronti della famiglia d'origine dell'adottante, con cui la minore, nel caso di specie, ha mantenuto rapporti affettivi e che può in futuro validamente sostenerla.

Un orientamento simile è stato espresso anche dalla **CORTE D'APPELLO DI NAPOLI** che con l'**ORDINANZA 30.03.16**, depositata il 05.04.16, ha ordinato la **trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto l'adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell'ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente**. La Corte ha escluso che possa trovare applicazione nella fattispecie de qua la vigente normativa in tema di adozioni internazionali, ritenendo più corretta l'**applicazione della Legge 218/95** (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ed in particolare dei suoi **articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri**, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni.



ISTITUTO SOVRINTENDENTI POLIZIA DI STATO - SPOLETO

I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI – 25-26.01.2018

Dalla dichiarata applicabilità degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/95 consegue che all'ufficiale di stato civile e, se del caso, **al giudice** adito in sede di impugnazione del diniego di trascrizione, **compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca effetti nell'ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all'ordine pubblico.**

Il concetto di “**ordine pubblico internazionale**”, rilevante nella specie, è ricostruito dalla decisione attraverso il riferimento alla “*sinergia che proviene dall'interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali*”, che comporta come, secondo la Corte, “*non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso*”.

Di particolare rilievo appare la precisazione (contrastante con la giurisprudenza meneghina) secondo cui **la valutazione della corrispondenza dell'adozione all'interesse superiore del minore spetta unicamente all'autorità straniera che l'ha pronunciata**, con esclusione di qualunque valutazione discrezionale, in merito, da parte dell'autorità nazionale (amministrativa o giurisdizionale) che provveda alla trascrizione.

Questa decisione pare allineata alla recente ordinanza di inammissibilità della **CORTE COSTITUZIONALE** annunciata con un comunicato stampa del 24.02.16, con cui è stata dichiarata **infondata la questione di illegittimità costituzionale** sollevata dal **TRIBUNALE PER I MINORI DI BOLOGNA** in relazione agli artt. 35 e 36 della Legge Adozioni in quanto il giudice rimettente “*ha erroneamente trattato la decisione straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera*”.